

Fondo Pensione dei Dirigenti delle Società del Gruppo Zurich

Fondo Pensione Preesistente

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1110

Istituito in Italia



Via Benigno Crespi n. 23, 20159 - Milano
Italia



+39 02 5966 3050



infofondopensionezurich@it.zurich.com
fondo.dirigenti@pec.zurich.it



www.fondirzurich.it

STATUTO

“FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURICH”

IN BREVE “FONDO PENSIONE DIRIGENTI ZURICH”

Indice

| | |
|---|----|
| PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO..... | 4 |
| Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti..... | 4 |
| Art. 2 - Forma giuridica | 4 |
| Art. 3 - Scopo | 4 |
| PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO | 4 |
| Art. 4 - Regime del Fondo | 4 |
| Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione..... | 4 |
| Art. 6 - Scelte di investimento | 5 |
| Art. 7 - Spese..... | 5 |
| PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI..... | 5 |
| Art. 8 - Contribuzione | 5 |
| Art. 9 - Determinazione della posizione individuale..... | 6 |
| Art. 10 - Prestazioni pensionistiche | 6 |
| Art. 11 - Erogazione della rendita..... | 7 |
| Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale | 7 |
| Art. 13 - Anticipazioni | 8 |
| PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI | 9 |
| A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO | 9 |
| Art. 14 - Organi del Fondo | 9 |
| Art. 15 - Assemblea degli Aderenti – Criteri di costituzione e composizione | 9 |
| Art. 16 - Assemblea degli Aderenti– Attribuzioni..... | 9 |
| Art. 17 - Assemblea degli Aderenti – Modalità di funzionamento e deliberazioni | 10 |
| Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione | 11 |
| Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori | 11 |
| Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni..... | 11 |
| Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità | 12 |
| Art. 22 - Presidente..... | 13 |
| Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione | 14 |
| Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni | 14 |
| Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità | 15 |
| Art. 26 - Direttore generale | 15 |
| Art. 27 - Funzioni fondamentali..... | 15 |
| B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE..... | 16 |
| Art. 28 - Incarichi di gestione..... | 16 |

| | |
|--|----|
| Art. 29 - Conflitti di interesse | 16 |
| Art. 30 - Gestione amministrativa | 16 |
| Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio | 16 |
| Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio | 16 |
| PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI..... | 17 |
| Art. 33 - Modalità di adesione | 17 |
| Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari | 17 |
| Art. 35 - Comunicazioni e reclami..... | 18 |
| PARTE VI – NORME FINALI..... | 18 |
| Art. 36 - Modifica dello Statuto | 18 |
| Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio..... | 18 |
| Art. 38 - Rinvio | 18 |

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. È costituito il “FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURICH”, in forma abbreviata “FONDO PENSIONE DIRIGENTI ZURICH” (di seguito “Fondo”) già Cassa di Previdenza dei Dirigenti delle Compagnie del Gruppo Zurigo, costituita ai sensi degli articoli 14, 36, 37, 38 cod. civ. in attuazione di:
 - a. C.C.N.L. dei Dirigenti delle Imprese di Assicurazione del 25.05.1979;
 - b. Accordo Aziendale del 30.5.1985 e loro successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del D.Lgs. n.124 del 21.4.1993 e successive modificazioni e integrazioni e del Decreto del Ministero del Lavoro n. 211 del 14 gennaio 1997, e successive modificazioni;Sono definite “fonti istitutive” del Fondo le Società facenti parte del Gruppo Zurich.
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all’art. 37.
3. Il Fondo ha sede in Milano.
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fondo.dirigenti@pec.zurich.it.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto a far data dal 23.11.1999 all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1110.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo esclusivo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente.
Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. Sono destinatari del Fondo i dirigenti delle Società facenti parte del Gruppo Zurich (di seguito “aderenti”), per i quali trovi applicazione il trattamento pensionistico complementare di cui all’art. 3 e che abbiano dichiarato di voler aderire.
2. L’adesione al Fondo può essere esplicita (c.d. “adesione esplicita”), mediante la sottoscrizione del modulo di adesione, oppure tacita con il conferimento del Trattamento di fine rapporto -TFR (c.d. “adesione tacita”). Con il perfezionamento dell’adesione al Fondo, i destinatari assumono la qualifica di “aderenti”.
3. Si denominano vecchi iscritti gli aderenti che alla data del 28/4/93 risultavano iscritti ad una forma pensionistica complementare costituita prima del 15/11/92; per converso si considerano nuovi iscritti gli aderenti che non soddisfano il predetto requisito.
4. Gli aderenti godono di uguali diritti nei confronti del Fondo e non assumono alcuna responsabilità patrimoniale oltre all’importo delle quote di partecipazione e loro eventuali incrementi.

5. Con il termine “beneficiari” si intendono i soggetti, seppur non aderenti al Fondo, che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo gestisce le proprie attività mediante la stipula di polizze assicurative, in conformità con quanto previsto dal Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”) e successive modificazioni e integrazioni.
La politica di investimento, le relative caratteristiche i profili di rischio e di rendimento sono descritti nella Nota informativa.
2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa.

Art. 7 - Spese

1. L’iscrizione al Fondo non comporta alcuna spesa diretta a carico degli aderenti. Tutte le spese inerenti e conseguenti all’attività ed alla gestione del Fondo sono a carico delle Società facenti parte del Gruppo Zurich, proporzionalmente al numero dei propri dirigenti aderenti.
Eventuali spese indirette a carico degli aderenti legate alla gestione della polizza saranno riportate nella Nota Informativa.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall’art. 8, comma 2, del Decreto.
3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, secondo i livelli di contribuzione previsti dall’accordo aziendale.
4. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
5. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore. L’adesione al Fondo comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro secondo quanto previsto nel C.C.N.L. o secondo quanto previsto da accordi aziendali.
6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. L’aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente tenendo conto della mancata rivalutazione delle somme versate in ritardo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della polizza assicurativa.
4. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 corrisponde alla riserva matematica calcolata al giorno successivo la verifica della sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
5. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5, 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata, calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
 - a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

- c. riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 - d. riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, l'intera posizione individuale maturata. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
 - e. mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta.
Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati

dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Presidente;
 - d. il Vicepresidente;
 - e. il Direttore Generale;
 - f. Collegio dei Sindaci e Collegio dei revisori.

Art. 15 - Assemblea degli Aderenti – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da tutti i dirigenti aderenti, i quali possono farsi rappresentare, mediante delega scritta da altri aderenti non consiglieri o revisori. Ogni aderente non può essere portatore di più di due deleghe. L'aderente che riveste la carica di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci non ha diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la sua responsabilità.

Art. 16 - Assemblea degli Aderenti– Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - approva il bilancio d'esercizio;
 - delibera sugli indirizzi del Fondo;
 - elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Revisori di propria competenza;
 - delibera sull'azione di responsabilità degli Amministratori, dei Revisori e dei Sindaci e sulla loro eventuale revoca;
 - delibera circa le richieste di adesione al Fondo da parte di soggetti diversi dalle Società del Gruppo Zurich;
 - delibera su quant'altro ad essa demandato da Legge o Statuto.

Qualora, in alternativa al Collegio dei revisori e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, il Fondo demandi il controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione, questi devono essere iscritti sul Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria in conformità alle disposizioni di cui all'art. 21 del Codice Civile:
 - delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sullo scioglimento e sulle procedure di liquidazione del Fondo, nonché sulle modalità e sulla nomina dei liquidatori;
 - salvo quanto previsto dall'art. 37 comma 2, delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello Statuto.
4. L'Assemblea, inoltre, delibera su quant'altro ad essa demandato dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigente.

Art. 17 - Assemblea degli Aderenti – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, mediante comunicazione scritta da inviare a ciascun socio almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di intervento all'Assemblea. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.
L'Assemblea può essere tenuta in audio o audio-video conferenza con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo degli aderenti, ovvero da 2 componenti il Consiglio di amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall' art. 21 cod. civ., salvo quanto previsto dall'art. 37 dello Statuto.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli aderenti e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento del Fondo, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti l'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente.
6. Ogni aderente ha diritto ad un voto. Ogni aderente può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro aderente. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun aderente le deleghe non possono superare il numero di due.
7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario dell'Assemblea ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da quattro componenti, di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza degli aderenti e metà nominati dalle fonti istitutive.
2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le seguenti modalità: i consiglieri la cui nomina spetta agli aderenti verranno eletti a maggioranza dall'assemblea. La candidatura effettuata su base individuale è libera per tutti gli aderenti.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori eletti dagli aderenti dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentreranno i primi non eletti in ordine decrescente dei voti ottenuti, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalle norme vigenti. In caso di parità viene nominato colui che possiede maggiore anzianità aziendale. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori di nomina dei soci fondatori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, gli stessi provvederanno a designare immediatamente i sostituti.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a più di 5 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali di gestione dei rischi e, revisione interna e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
 - definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna;
 - definisce la politica di remunerazione;
 - definisce la politica di esternalizzazione;

- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce il piano d'emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione, provvedendo agli adempimenti previsti dalla normativa emanata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- nomina il Direttore generale;
- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- cura la realizzazione delle comunicazioni agli aderenti e beneficiari, in particolare di quelle di cui al successivo art. 33, comma 2 e applica le misure di trasparenza previste dalla normativa emanata dalla COVIP;
- promuove l'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP;
- provvede a riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, ed il Segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante comunicazione scritta da inviare via mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora, tutte le volte che lo stesso lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei membri del Consiglio. In casi di particolare urgenza è ammessa la trasmissione della convocazione almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio video collegati, alle seguenti condizioni:

- sia consentito al Presidente del Consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al Bilancio.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal Consigliere presente più anziano di età.
 3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza dei membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

Ai sensi dell'all'art.19-quater, comma 4, del Decreto, a seguito di delibera assembleare, il Fondo rinuncia all'esercizio dell'azione di regresso nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e dei titolari delle Funzioni Fondamentali solo nel caso in cui tali ruoli siano ricoperti da dipendenti (anche dirigenti) delle compagnie Zurich istitutrici, sulla base dei seguenti criteri:

- (i) limitatamente alle sanzioni erogate dalla COVIP ai sensi del Decreto relative:
 - (a) per i componenti del Consiglio di Amministrazione (anche se notificate successivamente), nel periodo triennale di vigenza dell'incarico;
 - (b) per il direttore generale (anche se notificate successivamente), per il periodo di tre anni dalla nomina;
 - (c) per i titolari delle funzioni fondamentali (anche se notificate successivamente), per il periodo di tre anni dalla nomina;
 - (ii) con l'esclusione dei casi di dolo e colpa grave;
 - (iii) con il riparto della sanzione secondo il seguente criterio: in parti uguali diviso tra tutti gli aderenti del fondo al momento dell'erogazione della sanzione, fermo restando il limite di responsabilità patrimoniale di cui all'art. 5 comma 2 del presente Statuto.
6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
 7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le fonti istitutive e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
In caso di impedimento del Presidente, la firma sociale spetta singolarmente al Vicepresidente.
3. Il Presidente del Fondo e il Vicepresidente o uno di essi e un consigliere sottoscrivono le disposizioni del Fondo riguardanti l'incasso ed il pagamento di somme anche a terzi.
Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da Consiglio di Amministrazione e Assemblea, salvo diversa delega del Consiglio.
Il Presidente tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di vigilanza, inoltre trasmette alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive di cui all'art. 1, allegando una nota che descrive il contenuto delle modifiche apportate.
Il Presidente svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti da lui ritenuti necessari, sottoponendoli per la ratifica alla prima riunione del Consiglio di amministrazione.

4. In caso di impedimento del Presidente, tutti i poteri sono del Vicepresidente, in caso di temporaneo impedimento anche del Vicepresidente subentra l'Amministratore con maggiore anzianità lavorativa.

Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 2 componenti effettivi e 1 supplente. I componenti effettivi sono eletti per metà dagli aderenti e metà in rappresentanza delle fonti istitutive eletti dalle stesse, di cui uno eletto Presidente. Il componente supplente è nominato dalle fonti istitutive.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: gli aderenti nominano in sede assembleare il membro del Collegio dei Sindaci di loro spettanza; l'altro viene designato dai soci fondatori.
3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi.
7. Il Sindaco nominato dalle fonti istitutive che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato. Venendo invece a mancare, per qualsiasi causa, il Sindaco di nomina degli aderenti, subentrerà il primo dei non eletti. Tali Sindaci resteranno in carica sino alla scadenza del Collegio.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea (ivi incluso il Collegio Sindacale). Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni trimestre.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio mediante comunicazione scritta da far pervenire entro 5 giorni.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione, che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 30 - Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a. la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
 - b. la tenuta della contabilità;
 - c. la raccolta e la gestione delle adesioni;
 - d. la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e. la gestione delle prestazioni;
 - f. la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g. la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
 - h. gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Le scritture contabili, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Aderenti il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e comunicate alla COVIP, ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti, anche in relazione al numero degli aderenti.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea degli Aderenti alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di due liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.
Per tutte le controversie sociali tra gli aderenti e tra questi e il Fondo sarà competente il Foro di Milano.